

Comune di FONNI
Provincia di NUORO

Allegato alla C.C. n. 11/2013

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione C.C. N. 11 del 30.07.2013

Capo I **NORME GENERALI**

ART. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in armonia con i principi comunitari, costituzionali e nel rispetto della normativa nazionale vigente, disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche e detta direttive e criteri di attuazione relativi al commercio su aree pubbliche ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 18.05.2006, n.5 , Capo II Artt.14 - 18 (Direttive Delib. Reg.le n.53/15 del 20.12.2006) e L.R. 06.12.2006, n.17 (attuazione Delib. Reg.le n.15/15 del 19.04.2007).
2. La disciplina di cui al presente regolamento si applica altresì agli imprenditori agricoli che esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, relativamente alle disposizioni relative alla concessione dei posteggi, nonché per l'esercizio dell'attività di vendita in caso di assenza del titolare o dei soci, come disciplinato dagli articoli seguenti.

ART. 2 Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intendono:

- a) Per **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) Per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) Per **autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche**, l'atto rilasciato dall'ente delegato a tale scopo, che autorizza al commercio su aree pubbliche.
- d) Per **imprenditore agricolo** si intende l'imprenditore agricolo professionale singolo ed associato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e dell'art. 1 del D.Lgs. 27 Maggio 2005, n. 1.
- e) Per **posteggio**: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- f) Per **concessione decennale** si intende l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito del mercato o fuori mercato per la durata di 10 anni.
- g) Per **concessione temporanea**, si intende l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio in occasione di particolari manifestazioni, feste, spettacoli o qualunque assembramento di persone legate ad un evento non ripetuto con cadenza regolare, laddove non sussistano le condizioni per il rilascio della concessione decennale, ad operatori già in possesso di autorizzazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
- h) Per **posteggio libero**: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;
- i) Per **posteggio riservato**: posteggio all'interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di

artigianato tipico e tradizionale o dell'agro alimentare, o che per la loro natura abbiano carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante;

- j) Per **produttori agricoli**: i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi. E' imprenditore agricolo professionale singolo ed associato chi rientra nella tipologia di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e dell'art. 1 del D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 1.
- k) Per **posteggio fuori mercato**: il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione e/o autorizzazione. I titolari di posteggi fuori mercato dovranno provvedere all'allestimento completo del proprio chiosco nel rispetto delle normative vigenti;
- l) Per **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- m) Per **fiera/ sagra**: la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e/o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti al registro delle imprese;
- n) Per **mercato straordinario**: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
- o) Per **presenze in un mercato**: il numero di volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia. Le presenze sono comprovate dalla tenuta da parte degli Agenti di P.M. di un apposito registro controfirmato da ogni operatore in sede di sistemazione sul proprio stallo.
- p) Per **presenze effettive in una fiera**: il numero effettivo in cui l'operatore ha effettivamente esercitato in tale fiera;
- q) Per **miglioria**: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato di sceglierne un altro purché non assegnato;
- r) Per **scambio**: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato di scambiarsi il posteggio dello stesso settore merceologico;
- s) Per **posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli, per i soggetti portatori di handicap;
- t) Per **settore merceologico**: si fa esclusivo riferimento ai settori Alimentare e Non Alimentare, così come previsto dal comma 3 dell'art. 2 della L.R. 5/2006 e ss.mm.ii. e definito negli articoli seguenti.
- u) Per **spunta o sorteggio**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, la Polizia Municipale dopo aver verificato

assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.

- v) Per **spuntista**: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

ART. 3

Criteri generali di indirizzo e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento in materia di commercio su aree pubbliche persegue le seguenti finalità:

- a) L'integrazione con altre forme distributive e la riqualificazione e lo sviluppo delle attività commerciali su aree pubbliche al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori e rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree di vendita con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- b) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento al fine di assicurare un servizio anche nelle zone non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- c) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, favorendo le zone in via di espansione o le zone cittadine a vocazione turistica, in relazione all'andamento del turismo stagionale nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
- d) La promozione del territorio comunale e della Sardegna in generale mediante la vendita di prodotti tipici della Sardegna.

ART. 4

Indirizzi generali di insediamento e di esercizio

1 - Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:

- favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tale fine forme di incentivazione;
- favorire l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- favorire il servizio di Supporto al turismo in tutto il territorio e diventare strumento essenziale per l'ampliamento della stagione turistica.
- localizzare le aree di vendita in modo da consentire: un facile accesso ai consumatori, sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori, il minimo disagio alla popolazione, la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed, in particolare, quella dei nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;

2 - I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:

- Le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed, in particolare, dei mercati;

- Le limitazioni ed i vincoli imposti in relazione alla tutela dell'arredo urbano e ambientale, per motivi di traffico, sosta, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
- I vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche.

Art. 5

Competenze degli Uffici comunali

La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza, queste ultime anche in collaborazione con il servizio di Polizia Municipale. Il responsabile dello Sportello Unico si avvale, per l'attività gestionale e di controllo del personale previsto dalla vigente pianta organica Limitatamente agli adempimenti relativi al funzionamento delle fiere e dei mercati, gli operatori di Polizia Municipale addetti al servizio nei mercati, operano anche in conformità alle direttive impartite dal Responsabile dello Sportello medesimo.

Art. 6

Schedario delle imprese che esercitano il commercio su aree pubbliche

1. L'Ufficio Competente di cui al precedente articolo deve tenere uno schedario cartaceo o su supporto magnetico dal quale risultino, per ogni autorizzazione in carico:

- a) nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA del titolare dell'autorizzazione;
- b) numero e tipologia dell'autorizzazione;
- c) numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente;
- d) estremi della concessione dei posteggi, nonché l'ubicazione, la periodicità, il numero identificativo e la superficie;
- e) settori merceologici autorizzati.

2. Entro il termine prescritto, l'Ufficio Competente è tenuto a trasmettere alla Assessorato Regionale competente, per fini previsti dalla normativa vigente, i dati sulle autorizzazioni rilasciate e le notizie relative alle fiere-mercato o sagre dell'anno successivo.

ART. 7

Modalità di svolgimento

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- su posteggi dati in concessione per dieci anni e sui posteggi liberi;
- negli spazi definiti dal Comune .
- E' inoltre consentita l'attività in forma itinerante secondo le prescrizioni indicate negli articoli seguenti.

2. L'esercizio dell'attività di cui al precedente comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o società di persone o capitali regolarmente costituite. Per il commercio alimentare e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, si dovrà dimostrare la disponibilità del mezzo idoneo relativamente ai requisiti igienico-sanitarie. Le autorità preposte, compresi gli Agenti di Polizia

Municipale, dovranno verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

- a) **L' AUTORIZZAZIONE di tipo A - commercio su aree pubbliche su posteggio** - è rilasciata dal da competente ufficio comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale;
- b) **L'AUTORIZZAZIONE di tipo B - commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante** - è rilasciata da questo Comune quando il richiedente abbia la residenza in uno dei Comuni della Sardegna, se persona fisica, o la sede legale, se persona giuridica. La presente autorizzazione abilita anche alla vendita sui posteggi liberi dei mercati, alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
- c) **Il richiedente deve:**
1. Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, qualora trattasi di società;
 2. Essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 comma 1 del D.Lgs. 59/2010 e, nel caso di commercio del settore alimentare, anche dei requisiti professionali previsti dal comma 6 del medesimo articolo;
 4. L'esercizio dell'attività di cui ai commi precedenti per quanto riguarda gli imprenditori agricoli si svolge con le modalità previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n.228/2001.

Art. 8

Produttori agricoli. Autorizzazione d'esercizio

1 - Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2 - La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione (DUAAP) al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi venti giorni dal ricevimento della comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità, non è richiesta la comunicazione di inizio attività .

3 - La comunicazione al comune di cui sopra, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

4 - Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Art. 9

Concessione temporanea

In occasioni di particolari manifestazioni, feste patronali, fiere, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, su richiesta del soggetto interessato, il Comune, nel rispetto delle ulteriori norme in materia di

commercio, rilascia un'autorizzazione per un massimo di quattro giorni e nei locali o luoghi in cui si svolgono le predette manifestazioni.

Art. 10

Calcolo delle presenze nelle fiere

1 - L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nella fiera, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune.

2 - L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento della fiera, non è presente nel posteggio, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.

3 - Fatto salvo quanto previsto è obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.

4 - Il Servizio Polizia Municipale provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nella fiera.

5 - Il resoconto delle presenze nelle singole fiere deve essere trasmesso ai Servizi Attività Produttive e Tributi secondo le indicazioni dei singoli Funzionari Responsabili ed in assenza di indicazioni entro il mese di Gennaio di ogni anno.

Art. 11

Posteggi fuori mercato: criteri di assegnazione

1 - L'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le loro dimensioni, i generi vendibili, gli orari di attività sono quelli che nel presente Regolamento.

2 - I posteggi posti fuori mercato come sopra individuati sono assegnati dal competente ufficio sulla base di apposita graduatoria approvata dal responsabile del suddetto e pubblicata all'albo pretorio.

3 - L'assegnazione relativa sarà operata attraverso la procedura del bando di concorso pubblico, al quale saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi per esercitare il commercio su area pubblica.

4 - Nella domanda di partecipazione, ogni interessato deve dichiarare:

- a) le generalità del richiedente o della ragione sociale con l'indicazione dei soci illimitatamente responsabili;
- b) l'indicazione della nazionalità;
- c) la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 della Legge regionale n° 5/2006 ;
- d) l'indicazione del settore o dei settori merceologici richiesti;
- e) gli estremi di identificazione del posteggio richiesto qualora non intenda esercitare l'attività in forma itinerante esclusiva - vendita itinerante proibita;

5 - Per le autorizzazioni di tipo A, il comune provvederà ad integrare il documento con il numero del posteggio individuato a seguito dell'espletamento della procedura di concorso pubblico .

6 - In ogni caso, per poter esercitare l'attività l'operatore deve dimostrare di essere iscritto al Registro delle imprese di cui alla Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

7 - Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) Anzianità di servizio nel territorio comunale;
- b) ordine cronologico di presentazione della domanda;
- c) maggior numero di anni di iscrizione al registro delle imprese;

In ulteriore subordine progressivo:

- presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap;
- numero familiari a carico;

- anzianità del richiedente;

8 - Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Servizio competente pubblica la graduatoria formulata sulla base dei suddetti criteri.

9 - Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione, da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.

10 - L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 7, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune.

11 - L'effettivo esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della dichiarazione di inizio dell'attività (DUAAP) ai sensi della L.R. 3/2008 e potrà avvenire decorsi 20 giorni dalla presentazione della stessa.

Art. 12

Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1 - Il trasferimento in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per atto tra vivi è consentito tra parenti e affini entro il quarto grado.

2 - Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della Legge regionale n° 5/2006 deve darne comunicazione entro tre mesi dall'avvenuto subingresso, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse.

3 - Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.

4 - Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa o di un suo ramo, comporta per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge il diritto di reintestarsi la concessione del posteggio per il periodo residuo del decennio in corso.

5 - Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.

6 - Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2 della L.R. n. 5/2006 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso mediante presentazione di apposita DUAAP. L'inizio dell'attività potrà avvenire decorsi 20 giorni dalla presentazione della DUAAP.

Art. 13

Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione del posteggio

1 - Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area

di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto alla reintestazione autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.

Art. 14

Revoca della concessione del posteggio

1 - Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

2 - I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

3 - In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

4 - La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile dell'ufficio competente che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 15

Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1 - Le autorizzazioni al commercio su area pubblica sono sospese per un periodo di trenta giorni qualora il titolare violi, per due volte nell'arco di dodici mesi, le prescrizioni in materia igienico-sanitaria.

2 - In caso di violazioni di particolare gravità accertate in modo definitivo, o in caso di reiterazione, il Responsabile del competente ufficio comunale dispone la sospensione dell'attività di vendita sul posteggio di area pubblica per un periodo di tempo fino al massimo di venticinque giorni consecutivi .

2 - Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali in particolare nel caso del non ritiro da parte dell'autorizzato al posteggio, delle cassette di legno, plastica, cartone, ed ogni altra tipologia inerente imballaggi;
- b) l'abusiva estensione oltre un terzo della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
- d) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli operatori di Polizia Municipale o di altre forze dell'ordine anche se non scaturiscono in fattispecie penalmente rilevanti.
- e) la tenuta, durante il mercato o le fasi immediatamente prime e/o dopo, da parte del titolare dell'autorizzazione o di un suo familiare/dipendente coadiutore, di un comportamento tale da nuocere al decoro e alla decenza del mercato, al rispetto ed all'educazione nei confronti dei clienti e degli altri operatori

nonché dei funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni , ed il compimento comunque di atti ed azioni violente o riprovevoli secondo i canoni della diligenza del buon padre di famiglia, fatta salva la disciplina sanzionatoria per ogni e più grave fattispecie regolamentata dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti.

3 - La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

4 - Nell'applicazione della procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge n° 689/1981 ed il principio della gradualità della pena in rapporto all'infrazione commessa .

Art. 16

Decadenza e Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1 - Le autorizzazioni al commercio su area pubblica decadono qualora il titolare:

- a) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- b) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale n° 5/2006;
- c) decada dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio.

2 - Nel caso di commercio abusivo su aree pubbliche il responsabile del competente ufficio comunale ordina con proprio provvedimento la sospensione immediata dell'attività di vendita con la confisca delle attrezzature e delle merci.

3 - La decadenza è accertata dal responsabile del competente ufficio comunale con specifico provvedimento congruamente motivato; il responsabile suddetto ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 17

Decadenza dalla concessione del posteggio e dell'autorizzazione - Canone di Concessione

1 - Il pagamento del canone o tassa di concessione per l'occupazione del suolo pubblico è dovuto fino al giorno in cui il posteggio, oggetto di revoca, non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

2 - Il canone o tassa di concessione del suolo pubblico sul quale è ubicato il posteggio deve essere corrisposto al Comune con le modalità e nei tempi indicati nella concessione.

Quanto dovuto l'occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità indicate nel regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 18

Indirizzi generali in materia di orari

1 - Ai sensi dell'art. 15, comma 12, della legge regionale, l'orario dell'attività di commercio in area pubblica è stabilito dal Sindaco tenuto conto dei seguenti principi :

- a) inizio delle vendite: nella fattispecie di commercio in forma itinerante la vendita con l'uso di altoparlanti è consentita dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 ora solare ed alle ore 19.00 ora legale.
- b) fascia oraria di vendita non inferiore a 4 ore e non superiore a 18 ore giornaliere, anche frazionate;

2 - Possono essere stabilite, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori, specifiche deroghe ai normali orari di vendita purché limitate nel tempo.

3 - Relativamente alle fiere, anche di nuova istituzione, esse possono svolgersi in qualunque giorno della settimana.

3 - Per l'aree del mercato settimanale, fatte salve le competenze del Sindaco di cui al precedente comma 1, sono stabiliti i consecutivi fondamenti:

- a) fascia oraria di vendita è con inizio non prima delle ore 8.30 e fine non oltre ore 13.00.
- b) fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato, entro i 60 minuti prima dell'inizio e dopo la fine delle vendite.

Art. 19

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1 - In modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti, ogni area di svolgimento di mercati e fiere sarà interdetta al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti diversi da quelli degli operatori del mercato e dai mezzi di pronto intervento.

2 - In concomitanza con il giorno di svolgimento delle fiere e del mercato, è vietata la sosta dei veicoli nelle aree di mercato e di fiera ed in concomitanza degli ingressi.

2 - I divieti di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano, con ordinanza del funzionario responsabile, limitatamente all'orario prefissato per le vendite.

Art. 20

Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria.

Rinvio

1 - I commercianti su aree pubbliche devono corrispondere la tassa per l'occupazione di suolo pubblico (TOSAP) in ragione della superficie di vendita assegnata, applicando le tariffe vigenti nell'anno in corso, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

2 - In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato, tramite bollettino di conto corrente postale in una unica soluzione entro il mese di **marzo/aprile** di ogni anno per i titolari di concessione di posteggio in area mercatale. Per quanto concerne la concessione di posteggi o spazi di aree pubbliche o private in disponibilità al Comune, al di fuori dell'area mercatale, il versamento verrà effettuato anticipatamente, rispetto al rilascio del titolo autorizzatorio, in un'unica soluzione - annuale o stagionale - ed in relazione al tempo di occupazione del suolo/area.

2 - Gli ambulanti che non sono assegnatari di posteggio in modo continuativo provvedono al pagamento della tassa dovuta per l'occupazione temporanea con versamento postale, di volta in volta, o anche in più soluzioni. Nella fattispecie di versamenti tardivi saranno richiesti gli interessi di mora applicabili per legge.

3 - Contestualmente alla tassa di occupazione del suolo pubblico, i commercianti su aree pubbliche devono corrispondere la tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi secondo la categoria di appartenenza e la superficie occupata.

4 - La riscossione delle tasse di cui sopra viene effettuata dall'ufficio tributi in collaborazione del Servizio di Polizia Municipale che avrà cura di consegnare agli esercenti l'attività di commercio su aree

pubbliche gli appositi bollettini e trasmettere mensilmente copia del registro delle presenze.

5 - In caso di mancato pagamento delle tasse dovute si applicheranno le sanzioni stabilite dal "Regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche".

Art. 21

Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitarie stabilite da leggi, regolamenti e ordinanze vigenti in materia.

2. I banchi temporanei adibiti alla vendita di prodotti alimentari, ferma restando l'osservanza

delle norme generali dell'igiene, devono avere i seguenti requisiti:

a) Essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale, utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire a contatto con gli alimenti offerti in vendita;

b) Avere piani rialzati da terra per un'altezza non inferiore a mt.1;

c) Avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne;

3. Le disposizioni di cui alle lett. b) e c) non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi e ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori collocati ad un livello minimo di 50 cm. dal suolo.

4. Per la vendita di prodotti della pesca, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui al

comma 2, devono essere forniti di:

a) Idoneo sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in regime di freddo;

b) Serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;

c) Lavello con erogatore automatico di acqua;

d) Serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile;

e) Adeguato piano di lavoro;

f) Nonché rispettare le seguenti prescrizioni:

- I prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione;

- I banchi di esposizione devono essere realizzati in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, costruiti in modo da consentire lo scolo dell'acqua di fusione del ghiaccio nella fognatura delle acque reflue o in apposito serbatoio;

- È vietata sulle aree pubbliche la preparazione dei prodotti della pesca. Le operazioni finalizzate alla vendita diretta, decapitazione, eviscerazione e filettatura possono essere effettuate nelle costruzioni stabili, nei negozi mobili e nei banchi temporanei aventi i requisiti di cui sopra, purché al momento su richiesta dell'acquirente;

g) I banchi temporanei per la vendita di molluschi bivalvi vivi devono essere realizzati in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, e devono essere corredati da:

- Dispositivi atti a raccogliere e smaltire l'acqua intralvalvare dei molluschi bivalvi vivi;

- Idoneo impianto che assicuri temperature adeguate al mantenimento in vita dei molluschi;
 - Appositi comparti separati da quelli degli altri prodotti della pesca per il loro mantenimento in condizioni di igiene e vitalità;
- h) Per la vendita di alimenti cotti, già preparati o che non necessitino di alcuna preparazione, o di altri alimenti deperibili confezionati, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui sopra devono essere forniti di :
- Sistema scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa di vendita alla temperatura compresa fra i 60° e 65°, ovvero, per gli altri alimenti, di adeguato sistema di refrigerazione per il mantenimento delle temperature di conservazione del prodotto;
 - Serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;
 - Lavello con erogatore automatico di acqua;
 - Serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per l'acqua potabile.
- i) I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione, nonché alla preparazione dei prodotti della pesca.

Art. 22

Vendita a mezzo di veicoli

1 - E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle autorizzazioni richieste dalla vigente legislazione.

2 - E' altresì consentito il mantenimento sull'area del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e che siano coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

5 - Nelle aree mercatali, gli spazi circostanti i posteggi non possono essere occupati da attività diverse, di promozione, pubblicitarie, o di vendita di opere di ingegno, eccezion fatta per attività senza scopo di lucro debitamente autorizzate.

Art. 23

Norme comuni.

1 - È consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante uso di veicoli appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa.

2 - L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, nelle aree demaniali o comunque nelle aree non a diretta disposizione del Comune, è subordinato al permesso del soggetto proprietario o gestore.

3 - In caso di assenza del titolare o dei soci l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai dipendenti o collaboratori familiari in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale n° 5/2006, su delega scritta del titolare, da comunicare preventivamente al competente ufficio comunale. Per esercitare l'attività il delegato deve produrre l'autorizzazione in originale e dimostrata la regolarità della loro posizione di dipendente o collaboratore familiare nell'azienda.

Capo II -DISCIPLINA DEL MERCATO CON POSTEGGI

Art. 24

Mercato settimanale

1. Il mercato con posteggi è svolto nel Comune storicamente con cadenza settimanale il **LUNEDI'** presso l'area via Sorabile - via Don Burrai. Attualmente operano:

- n. 10 operatori di cui n. 3 alimentari e n. 7 non alimentari con in uso da diverso tempo concessione di posteggio decennale;
 - n. 0 operatori di cui n. 0 alimentari e n. 0 non alimentari in attesa di adempimento dei provvedimenti comunali L.R. n.5/2006, che per graduatoria anzianità di presenza usufruiscono di posteggio da diversi anni;
 - n. 10 posteggi liberi assegnati giornalmente di cui n. 2 con precedenza per i produttori agricoli e n. 2 settore alimentare.
- 2 - Tutti i posteggi hanno dimensione di mq.35 (7 x 5 ml).

Art. 25

Istituzione del mercato settimanale e modalità di svolgimento

1 - Il commercio su aree pubbliche in area del mercato con cadenza settimanale è svolto per cadenza storica il giorno di lunedì può su posteggi dati in concessione per dieci anni e sui posteggi liberi;

2 - In adempimento della normativa vigente, l'area definitiva da destinata a sede del mercato (collocato attualmente in forma straordinaria secondo quanto descritto dai precedenti articoli) sarà stabilita con proprio successivo atto di deliberazione del Consiglio Comunale con la quale si procederà all'istituzione del mercato, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, maggiormente rappresentate a livello regionale.

3 - Nella deliberazione saranno indicati:

- a) la periodicità con cadenza settimanale nel giorno di **lunedì** ed i relativi orari;
- b) l'ubicazione del mercato e l'ampiezza complessiva dell'area a ciò destinata;
- c) l'organico dei posteggi con il numero complessivo degli stessi distinti per:
 - settore merceologico: **alimentare e non alimentare**;
 - categorie dei posteggi riservati ai agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti;con relativa ubicazione, distinzione numerica e superficie;
- d) le attrezzature pubbliche ed i servizi comunali;

3 - La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati potrà essere variamente articolata in relazione:

- a) alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;
- b) al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;
- c) alla diversa superficie dei posteggi.

4 - La deliberazione del Consiglio Comunale sarà trasmessa dal competente ufficio comunale di cui al precedente art. 5 all' Assessorato regionale competente in materia di commercio.

Art. 26

Concessione del posteggio

1 - La concessione dei posteggi nei mercati ha la durata di dieci anni. Almeno sei mesi prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo per un uguale periodo, autocertificando il permanere dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.

2 - Qualora venga deciso di non procedere, alle scadenze, al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima

della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.

Art. 27

Posteggi dati in concessione: criteri di assegnazione

1 - L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico.

2 - La graduatoria è approvata dal suddetto responsabile con propria determinazione .

3 - Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve inviare domanda in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati negli apposito bando pubblico che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi del presente regolamento.

4 - Le domande possono essere prodotte al comune mediante lettera raccomandata A/R, o consegna a mano al protocollo del comune.

5 - Nella domanda devono essere dichiarati:

- le generalità del richiedente o della ragione sociale con l'indicazione dei soci illimitatamente responsabili;
- l'indicazione della nazionalità;
- la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 della Legge regionale n° 5/2006;
- l'indicazione del settore o dei settori merceologici richiesti;

6 - Per le autorizzazioni di cui al presente articolo, il Comune provvederà ad integrare il documento con il numero del posteggio individuato a seguito dell'espletamento della procedura di concorso pubblico.

7 - L'effettivo esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della dichiarazione di inizio dell'attività (DUAAP) ai sensi della L.R. 3/2008 e potrà avvenire decorsi 20 giorni dalla presentazione della stessa.

8 - In ogni caso, per poter esercitare l'attività l'operatore deve dimostrare di essere iscritto al Registro delle imprese di cui alla Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

9 - Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;
- b) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;
- c) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all'esercizio al commercio su aree pubbliche;
- d) in ulteriore subordine progressivo:
 - presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap;
 - numero familiari a carico;
 - anzianità del richiedente;
 - anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;
 - anzianità della iscrizione al registro delle imprese;

10 - I titolari vengono convocati in base alla suddetta graduatoria per la scelta del posteggio;

12 - Qualora alla fine dell'assegnazione, risultino ancora posteggi liberi si procederà secondo l'ordine di relativa graduatoria;

13 - Nel caso in cui sia effettuata una rinuncia in relazione ad un determinato posteggio, il competente ufficio provvederà ad assegnare il medesimo agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria.

14 - Sulla base di specifica richiesta presentata dagli interessati, il competente ufficio può autorizzare lo scambio di posteggi fra operatori nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, può altresì consentire il cambio di posteggio con uno disponibile.

15 - In caso di richieste concorrenti verrà applicato il criterio di priorità di arrivo della richiesta al protocollo generale del comune, ed in caso di con testualità si procederà a sorteggio.

16 - Nell'assegnazione dei posteggi in mercati di nuova istituzione si applicano le priorità sopra elencate.

17 - Le aree su cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre potranno essere distinte dalle aree in cui si svolgono i mercati periodici o giornalieri. Le assegnazioni dei posteggi avverranno in base ai criteri stabiliti nel singolo provvedimento d'istituzione.

18 - Presso il Servizio Attività Produttive è tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque sia portatore di interessi legittimi o diritti soggettivi:

- a) la planimetria del mercato con l'indicazione numerata dei posteggi, il settore merceologico ed i titolari;
- b) il registro di graduatoria dei titolari.

Art. 28

Posteggi riservati ai produttori agricoli

Agli imprenditori agricoli di cui al precedente articolo, nell'assegnazione dei posteggi liberi e dei posteggi dati in concessione per l'esercizio del commercio su area pubblica, il comune provvederà ad assegnare un numero di posteggi pari almeno al 30% degli spazi disponibili. L'assegnazione del posteggio avverrà mediante bando di gara pubblica e comporterà il rilascio di una concessione che ha validità decennale. In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori potrà riguardare l'intero anno solare oppure **determinati periodi limitati** dell'anno.

Art. 29

Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi

1 - I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, agli operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, che siano presenti entro l'orario stabilito presente secondo il seguente ordine:

- a) destinazione "alimentare - non alimentare - produttore" del posteggio;
- b) maggior numero di presenze maturate nel mercato;
- c) In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio tra i presenti;
- d) Assegnazione del 30% degli ulteriori posteggi liberi agli imprenditori agricoli;

2. In mancanza della copertura dei posteggi loro riservati, l'assegnazione di tali posteggi liberi viene effettuata con le modalità di cui alle lettere b) e c) del primo comma agli altri operatori.

3 - Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati gli operatori:

- a) già concessionari anche di un solo posteggio nell'ambito dello stesso mercato;
- b) sprovvisti dell'autorizzazione in originale;
- c) non aventi, al momento dello svolgimento delle operazioni di assegnazione, la disponibilità dei mezzi, attrezzature e merci per lo svolgimento immediato dell'attività.

4 - La procedura di assegnazione ha inizio immediatamente dopo l'orario prestabilito per l'inizio delle vendite e quindi alle ore 9.00 ed ha validità giornaliera.

5 - La stessa procedura prevista dai commi precedenti, si applica ai posteggi non assegnati a seguito di bando.

Art. 30

Utilizzo del posteggio

1. Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione (secondo le varie tipologie riconosciute dalla normativa vigente) che ne legittimi lo svolgimento, nel rispetto degli orari stabiliti dal Regolamento;

2. I concessionari di posteggi nel mercato non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata ed indicata nella concessione, né occupare, anche con piccole sporgenze o qualsiasi altro oggetto, spazi comuni riservati al transito destinati a tutela di interessi pubblici o privati;

3. La merce appesa deve rimanere entro i limiti dello spazio assegnato a terra, con divieto di esporre la merce a contatto diretto con il suolo, ad esclusione delle piante, dei fiori, delle calzature delle terraglie, dei giocattoli, dei quadri e degli articoli d'arredamento, è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita.

4. Tutti i banchi dovranno ai lati essere sgomberi da tende, tendoni o quant'altro possa coprire alla vista del pubblico i banchi adiacenti.

5. Gli assegnatari del posteggio utilizzano il suolo loro assegnato per l'esposizione e la vendita della merce che potrà avvenire sia con banco tradizionale che con il supporto del veicolo non attrezzato, a condizione che occupi esclusivamente lo spazio coincidente con le dimensioni del posteggio. Pertanto è consentita la sistemazione del veicolo a tergo o a lato del banco vendita nell'ambito degli spazi espressamente assegnati e qualora non occulti la visibilità dei banchi limitrofi e non sia di ostacolo alla circolazione sia pedonale che veicolare.

6. Le associazioni senza scopo di lucro che offrono prodotti in cambio di offerte o contributi possono ottenere la concessione di suolo pubblico per un unico spazio apposito, ai margini del mercato o fiera.

Art. 31

Prescrizioni

1. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica a cui è destinato. È vietato esercitarvi il commercio di generi diversi da quelli ammessi.

2. La concessione del posteggio può essere ceduta esclusivamente con l'azienda commerciale, secondo quanto previsto dagli articoli precedenti del presente Regolamento.

3. È vietato l'abbinamento, lo spostamento e lo scambio di posteggi di vendita se non con le modalità descritte dal successivo per miglitorie e spostamento.

4. I titolari dei posteggi sono responsabili dei danni arrecati al suolo sottostante, alle aree prospicienti e retrostanti il loro banco.

5. L'utilizzo di generatori di corrente elettrica a motore è consentito purché il generatore non violi le norme di inquinamento ambientale; è consentito inoltre l'utilizzo dei generatori incorporati nei mezzi attrezzati adibiti alla vendita di generi alimentari.

6. È vietato importunare il pubblico con grida, rumori ed esercitare la vendita con altoparlanti di qualsiasi specie e/o insistenti offerte di merci; la vendita di dischi, musicassette, compact disk e similari potrà essere effettuata con l'uso di apparecchiature acustiche, sempre che il volume sia minimo, da concordare con il personale di Vigilanza della Polizia Municipale, e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi ed i residenti della zona.

7. I cartellini indicanti i prezzi delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico e devono contenere tutte le indicazioni previste dalle normative vigenti.

8. L'operatore non può in nessun caso rifiutare la vendita, nella quantità richiesta della merce esposta al pubblico, ad esclusione di confezioni eventualmente già predisposte per la vendita.

9. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i documentati casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.

10. Ai concessionari è fatto obbligo:

- a) Di fornire ai funzionari ed agli agenti di vigilanza le notizie che vengono richieste inerenti l'attività svolta nel mercato e ogni documento inerente l'esercizio dell'attività, nonché dimostrativo dell'identità personale;
- b) Di fornire la ricevuta di versamento della tassa di occupazione di suolo pubblico;
- c) Osservare, oltre le norme di leggi vigenti in materia, anche quelle di cui al presente regolamento e le disposizioni impartite dal Servizio competente e dagli Operatori di Polizia Municipale;
- d) I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni o riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni;
- e) Il posteggio non deve rimanere incustodito;
- f) L'amministrazione Comunale non è responsabile dei danni causati a terzi dai concessionari del posto vendita, nonché per furti o incendi che si dovessero verificare nei mercatini.
- g) La violazione delle prescrizioni del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art 32

Posteggio - Miglioria e Scambio

1. Il Servizio Attività Produttive rende noto entro il 1° febbraio ed il 1° luglio di ogni anno, tramite avviso pubblicato all'albo pretorio del Comune e contestuale comunicazione agli operatori, la disponibilità dei posteggi liberi nel mercato, con l'indicazione delle merceologie.

2. Non sono considerati liberi i posteggi per i quali non sono definitivamente conclusi i procedimenti di revoca.

3. Gli operatori già concessionari di posteggio nel mercato possono avanzare domanda di miglioria entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma

4. Le domande pervenute prima della data di pubblicazione dell'avviso o successivamente alla sua scadenza non saranno prese in considerazione.

5. Le miglierie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo l'ordine della graduatoria del mercato stilata in base ai criteri di cui ai precedenti articoli.

6. Nei mercati suddivisi in settori le miglierie possono avvenire solo nell'ambito del settore merceologico di appartenenza.

7. Nei mercati è ammesso lo scambio consensuale del posteggio nell'ambito dello stesso settore merceologico. Le domande dovranno essere presentate congiuntamente dai titolari di concessione del posteggio, con l'indicazione dei numeri di posteggio oggetto di scambio.

8. L'autorizzazione allo scambio consensuale o alla miglieria dei posteggi implicai l'mero adeguamento delle concessioni da parte del Servizio competente, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi;

9. In caso di richieste concorrenti verrà applicato il criterio di priorità all'uopo previsto dal regolamento comunale.

ART. 33

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente sul mercato, nel posteggio assegnato, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.

2. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.

3. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore previsti dalla legge sarà considerato assente a tutti gli effetti.

4. L'attività di registrazione delle presenze è effettuata dalla Polizia Municipale. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e consultabili.

5. L'assenza non sarà riportata nel registro qualora:

a) venga prodotta idonea giustificazione entro 15 giorni dall'assenza;

b) si verificano intemperie ritenute tali dal Comando di Polizia Municipale, da non poter consentire il regolare svolgimento del mercato;

c) se risulta assente almeno il 50% dei concessionari di posteggio;

6. Il resoconto delle presenze annuali del mercato deve essere trasmesso ai Servizi Attività Produttive e Tributi secondo le indicazioni dei singoli Funzionari Responsabili ed in assenza di indicazioni entro il mese di Gennaio di ogni anno.

Art. 34

Mercati domenicali e festivi

1 - Ai sensi dell'articolo 15 della DGR n° 53/15 del 20 .12.2006 come modificata dalla DGR n° 15/15 del 19 aprile 2007, è consentito lo svolgimento nei giorni domenicali e festivi alle fiere - mercato caratterizzate da una determinata specializzazione merceologica, e precisamente di prodotti agro alimentari e dell'artigianato locale, prodotti di produttori agricoli, oggetti usati, anticherie, opere d'arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini, animali.

2 - L'amministrazione comunale potrà istituire nuovi mercati domenicali, nel rispetto dei criteri Regionali.

Art. 35

Modifiche ed istituzione di un nuovo mercato

1 - sono soggette alle modalità di cui ai precedenti articoli di istituzione del mercato ed assegnazione dei posteggi:

a) Il trasferimento di un mercato nell'ambito del territorio comunale, la modifica della composizione dell'organico, la diminuzione del numero dei posteggi, la diminuzione della periodicità nonché la variazione del giorno in cui si effettua il mercato;

b) L'istituzione di nuovi mercati, l'ampliamento ed mutamento della periodicità con aumento di frequenza dei giorni di mercato;

2 - Nel caso in cui, al fine della riorganizzazione interna del mercato, si debba procedere ad una diversa dislocazione dei settori alimentari e non alimentari, ad una ristrutturazione, spostamento, ricollocamento parziale per motivi di ordine pubblico, viabilità, pubblico interesse, la riassegnazione dei posteggi è effettuata, nell'aree appositamente individuate, con le modalità di cui al precedente comma;

Art. 36

Aree private a disposizione del Comune

1 - Qualora un soggetto privato metta a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, questa può essere inserita tra le aree equiparate pubbliche.

2 - L'Amministrazione ha facoltà di accettare l'acquisizione di tale area dopo un'attenta valutazione in merito alla situazione commerciale dell'area interessata, alla sua ubicazione ed alla convenienza economica per l'Ente.

3 - L'Amministrazione potrà prescrivere particolari condizioni vincolanti, per l'accettazione dell'area, in particolare riguardo alla sua sistemazione con spese a carico del cedente, per consentirne l'utilizzo.

4 - Nel caso in cui l'area sia messa a disposizione gratuitamente da parte del soggetto privato, e la sua superficie consenta l'installazione di almeno due posteggi, il Comune, qualora faccia richiesta di attività di commercio, attribuisce priorità assoluta nell'assegnazione di uno dei due posteggi al soggetto che abbia conferito l'area, nei limiti e nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme.

Art. 37

Dimensioni, attrezzature e parcheggi mercati nuova istituzione

1. Le dimensioni globali delle aree occupate dai mercati di ogni tipo esclusi i parcheggi, devono essere tali da consentire all'operatore una adeguata esposizione delle merci oggetto dell'attività.

2. Le corsie di passaggio fra le installazioni degli esercizi dei nuovi mercati non potranno essere inferiori a mt. 2,50.

3. I posteggi devono avere una superficie utile tale da poter essere utilizzati anche dagli automezzi attrezzati come punti vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato al posteggio.

4. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura massima di mt.1,00 e minima di cm. 0,80 (in caso di problemi tecnici legati allo spazio per la sicurezza stradale) e dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature;

5. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere situato ad una altezza minima dal suolo di mt.2 misurati nella parte più bassa. Esse non devono in ogni modo creare disagi agli altri operatori e costituire intralcio alla viabilità ed al passaggio dei mezzi di soccorso.

6. L'istituzione dei nuovi mercati giornalieri o periodici è condizionata dalla realizzazione di adeguati impianti e servizi con carattere di particolare funzionabilità e stabilità per quelli giornalieri, in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti norme sanitarie.

7. Tutte le attrezzature collocate dagli operatori nei mercati di ogni tipo devono essere rimosse dalle aree al termine dello svolgimento delle attività di vendita.

Capo III DISCIPLINA DEL COMMERCIO ITINERANTE

Art. 38

Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1 - L'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante è subordinato alla presentazione della dichiarazione di inizio dell'attività (DUAAP) ai sensi della L.R. 3/2008 e potrà avvenire decorsi 20 giorni dalla presentazione della stessa.

2 - La presentazione della DUAAP abilita anche alla vendita sui posteggi liberi del mercato, alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

3 - Nella dichiarazione di inizio attività l'interessato dovrà dichiarare:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della L.R. n. 5/2006;

b) il settore o i settori merceologici in cui intende esercitare in forma itinerante .

4 - La dichiarazione di inizio attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il comune di residenza, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.

5 - La dichiarazione di inizio dell'attività di vendita dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione dovrà essere autocertificata nella DUAAP.

6- L'esercizio del commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico- sanitarie. Per le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature si deve fare riferimento alla specifica ordinanza del Ministero della salute.

7- Qualora la dichiarazione di inizio attività itinerante non sia regolare o completa si applicano le disposizioni previste in materia di irregolarità o incompletezza della DUAAP dalla L.R. 3/2008 e dalla successiva circolare applicativa.

8 - L'eventuale provvedimento di diniego, adeguatamente motivato, deve essere comunicato all'interessato nei tempi e nelle forme previste dalla L.R. 3/2008 e dalla successiva circolare applicativa.

Art. 39

Commercio in forma itinerante -modalità di svolgimento -

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi e nelle aree non interdette dal comune e nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.

2. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

3. Le soste sono consentite per un massimo di trenta minuti con obbligo di spostamento di almeno 250 metri. Le stesse devono essere compatibili

con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e le norme sanitarie vigenti.

3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente.

4. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle o banchi per l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

Art. 40

Divieto di svolgimento dell'attività

1 - L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato:

a) Il lunedì, giorno del mercato con cadenza settimanale in tutte le vie, spazi e aree pubbliche ricadenti in tutto il territorio comunale

2 - Il divieto di cui al precedente comma 1 è esteso alle aree sulle quali la sosta dei veicoli è autorizzata per un tempo limitato, o soggetti al pagamento di una somma ed in quelle sottoposte a vincoli paesaggistici, o aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;

3 - E' proibita la vendita in forma itinerante dei prodotti ittici freschi. Il commercio su aree pubbliche dei prodotti ittici freschi è consentito:

a) a posto fisso;

b) nei soli giorni settimanali di martedì e venerdì. Se festivi la vendita può effettuarsi il giorno precedente di lunedì e/o giovedì.

4 - L'esercizio dell'attività al 2° comma dell'art. 38 per la vendita di prodotti ittici a domicilio è consentita solo per prodotti preconfezionati muniti di preventiva certificazione sanitaria.

5 - le prescrizioni di cui al comma 3°, lett. a), e comma 4° non si applicano per la vendita di prodotti propri di allevamenti di troscultura.

6 - Presso il competente Ufficio di cui all'art. 5, è tenuta a disposizione degli interessati una planimetria del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Capo IV Fiere

Art. 41

Tipologia ed aree destinate a fiere

1 - Per quanto riguarda la definizione delle fiere e le caratteristiche tipologiche si fa riferimento alla DGR n° 3/14 del 24 gennaio 2006 . Nelle aree d'estate alle fiere sono ammessi allo svolgimento dell'attività esclusivamente i titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

2 - L'amministrazione comunale potrà istituire, ai sensi dell'articolo 10 dalla DGR n° 15/15 del 19 aprile 2007:

a) fiere - mercato di valorizzazione e promozione dei prodotti locali a chilometri zero e delle zone interne montane della Sardegna;

b) fiere-mercato specializzate di prodotti agro alimentari e di produzione artigianale locale, oggetti usati, anticherie, opere d'arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini, animali;

c) sagre;

3 - Nelle fiere-mercato di cui sopra l'amministrazione comunale nel relativo provvedimento d'istituzione, potrà riservare posteggi ad artigiani nonché a soggetti che intendano esporre e/o vendere opere di

pittura, scultura, di grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico. Potranno inoltre, partecipare alle suddette manifestazioni i soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.

4 - In occasione di fiere-mercato e sagre l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di concedere autorizzazioni temporanee, anche all'interno dei limiti dei di tutela dei beni paesaggistici.

Art. 42

Autorizzazione per operare nelle fiere

1 - Possono partecipare alle fiere gli operatori in possesso di concessione di posteggio e gli operatori NON in possesso della suddetta concessione; questi ultimi devono in ogni caso:

- a) essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
- b) presentare richiesta al Comune sede di posteggio almeno 60 giorni prima della manifestazione.

2 - Al fine della verifica del rispetto del sopraccitato termine, farà fede la data di spedizione della raccomandata A/R o il protocollo del Comune se consegnata a mano.

3 - Gli operatori che hanno presentato domanda fuori dai termini o che non hanno presentato domanda saranno ammessi a partecipare alla fiera dopo l'esaurimento della graduatoria degli operatori non in possesso della concessione che hanno presentato regolare domanda .

4 - La priorità nella graduatoria di ammissione alla fiera per i non titolari di posteggio è in ogni caso data dal maggior numero di presenze effettive e dalle tipologie trattate, privilegiando le produzioni dell'artigianato locale e dell'agroalimentare; Le presenze non effettive non danno luogo ad alcuna priorità.

5 - La richiesta di partecipazione alla Fiera che si svolge nel territorio comunale deve essere effettuata in bollo e dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

- a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
- b) codice fiscale/partita IVA;
- c) estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
- d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
- e) presenze effettive e virtuali nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
- f) data di iscrizione al registro imprese.

6 - Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure essere consegnate direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi o modi di invio.

7 - La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse.

8 - Le domande sono assegnate, per l'istruttoria, al competente ufficio comunale che si avvarrà del servizio di polizia municipale per le verifiche di competenza.

9 - Per le domande giudicate irregolari od incomplete, il responsabile del competente ufficio comunale richiederà la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.

10 - La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile del competente ufficio comunale sarà affissa all'albo pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera.

11 - Ad ogni partecipante sarà comunicato, entro lo stesso termine il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione al punteggio attribuito ed ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento del plateatico e relativo importo, numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera.

Art. 43

Criteri di priorità ai fini della graduatoria

1 - Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) Maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
- b) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese;
- c) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune.

2 - Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare ed avere più di una concessione di posteggio in una stessa fiera.

Art. 44

Assegnazione dei posteggi non utilizzati

1 - I posteggi della Fiera che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per il montaggio delle attrezzature, vengono assegnati, sul posto, da personale incaricato dal Settore Polizia Municipale, nel rispetto dell'ordine della graduatoria.

2 - Esaurita la graduatoria, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento.

Art. 45

Ubicazione, caratteristiche ed orari delle Fiere

1 - L'ubicazione delle fiere che attualmente si svolgono nel territorio comunale, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici e gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nelle allegate SCHEDE, distinte per singola fiera.

Capo V

POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 46

Riconoscimento delle aree

1. Risultano posteggi fuori mercato attualmente assegnati in via temporanea ed operanti:

- a) Commercio prodotti ittici: Piazza Europa, n. 1 operatore commercio nei giorni infrasettimanali di martedì e venerdì;
- b) Commercio di torroni e prodotti artigianato locale con prodotti tipici della Sardegna, durante il periodo delle feste e sagre:
 - Piazza Europa da incrocio via Basilica ad incrocio via Eleonora;

- Piazza Italia - via Mazzini - via Roma: n. 1;
- Via Umberto, da distributore esso a media struttura di vendita Mattu;
- Via Don Burrai;
- Piazza Parrocchia - via Gennargentu: n. 1;
- c) Commercio di torroni e prodotti artigianato locale con prodotti tipici della Sardegna, durante la stagione invernale:
- Strada extraurbana Bruncuspina - Monte Spada, parcheggio Donnortei: n. 2 prodotti tipici della Sardegna dell'artigianato locale ed agro alimentari (torroni, formaggi, salumi etc) - n. 1 accessori e prodotti svago, trattenimento, sport. Invernali;

Art. 47

Istituzione posteggi fuori mercato

- 1 - Le aree da destinata alla concessione di posteggi fuori sono stabilite dal presente regolamento.
- 2 - E' esclusa l'individuazione di posteggi fuori mercato con tipologia analoga a quello del mercatino settimanale. L'attività di commercio su aree pubbliche in posteggi fuori mercato non può esercitarsi:
 - a) Il giorno settimanale di lunedì, fatta eccezione per il commercio di prodotti tipici Sardi della produzione agro alimentare e dell'artigianato durante il periodo di feste e sagre;
 - b) Nelle categorie merceologiche di largo consumo con offerta alla vendita garantita nel sistema distributivo locale;
 - c) In tutte le manifestazioni di valorizzazione e promozione dei prodotti locali a chilometri zero, in quelle di valorizzazione delle zone interne quali "Cortes Apertas" e richiamo sul turismo costiero.
- 3 - In deroga a quanto previsto dal presente comma, alla lett. b) possono individuarsi posteggi per il commercio di frutta e verdura;

Art. 48

Individuazione aree

1. Le aree di posteggio fuori mercato sono stabilite come segue
 - a) Commercio prodotti ittici, nei giorni infrasettimanali di martedì e venerdì:
 - N. 1 Europa, N. 1 Piazza Cairoli, N. 1 Piazza Parrocchia;
 - b) Commercio di categorie merceologiche non di largo consumo:
 - Area di sosta viale G. Deledda, incrocio via Papa Giovanni XXIII° n. 1 abbigliamento per la caccia e la pesca; n. 1 merce usata, prodotti hobbistica;
 - c) Commercio di frutta e verdura nei giorni infrasettimanali di martedì - venerdì e sabato:
 - N. 1 Europa, N. 1 Piazza Cairoli, N. 1 Piazza Parrocchia;
 - d) Commercio di torroni e prodotti artigianato locale con prodotti tipici della Sardegna, durante il periodo delle feste e sagre:
 - Piazza Europa da incrocio via Basilica ad incrocio via Eleonora;
 - N. 1 Piazza Italia - via Mazzini - via Roma
 - Via Umberto, dai distributori carburanti Esso ad adiacenza via Sebastiano Satta.
 - Via Don Burrai;
 - e) Commercio di torroni e prodotti artigianato locale con prodotti tipici della Sardegna, ed accessori e prodotti svago, trattenimento, sport. Invernali
 - Parcheggio strada Donnortei.

2 - La concessione dei posteggi di cui al precedente comma, lett. d) sopra viene rilasciata nell'ambito ed in coincidenza di:

a) iniziative culturali, animazione, sportive o di altra natura tali da configurarsi quali riunioni straordinarie di persone;

b) in occasione di festività, feste, sagre e manifestazioni varie;

3 - In occasione di festività o di altre riunioni straordinarie di persone, l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di concedere autorizzazioni temporanee, anche all'interno dei limiti dei di tutela dei beni paesaggistici .

ART. 49

Posteggi Fuori Mercato - autorizzazioni

1. Il commercio di cui al precedente articolo

- lett. a), b), c) e e) è assimilato al commercio in aree mercantili rientra nella tipologia del commercio a posto fisso. Per gli atti di competenza si applica quanto disposto dal presente regolamento per i mercati.

- Lett. d) rientra nella tipologia del commercio in occasione di sagre e per gli atti di competenza di applica quanto stabilito per le stesse.

Capo VI NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 40

Diritto di accesso agli atti amministrativi

1. Nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il diritto di accesso agli atti amministrativi è garantito agli operatori ed a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, comitati od altre forme, di accedere:

a) Al registro delle presenze maturate sui mercati;

b) Alla graduatoria dei titolari di posteggio;

c) Alla graduatoria dei non assegnatari di posteggio.

2. A tale scopo gli atti di cui al precedente comma 1 sono tenuti e depositati presso il Servizio Attività Produttive, costantemente aggiornati sulla base della documentazione relativa alle presenze, trasmessa dalla Polizia Municipale.

3. Agli stessi fini di cui al comma 1 del presente articolo, presso il Servizio Attività Produttive è depositata una planimetria, da tenersi costantemente aggiornata, nella quale sono indicati:

a) L'ubicazione del mercato e dei posteggi fuori mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

b) Il numero, la dislocazione, il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;

c) I posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli;

d) I posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;

e) La numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Art. 41

Sanzioni

1. Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa o nelle zone o aree in cui sia vietato o senza permesso è

soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 a € 15.000,00 e la confisca delle attrezzature e della merce (art.18, comma 1, L.R. n. 5/2006);

2. Chiunque violi le norme sulla pubblicità dei prezzi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 2.000,00 (art.18, comma 4, L.R. n. 5/2006);

3. Chiunque trasgredisce alle norme del presente regolamento, salvo le maggiori pene stabilite da leggi o regolamenti speciali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00 (art. 7 bis D.Lgs 267/2000), (pagamento in misura ridotta € 100,00).

4. Copia del verbale di contestazione dovrà, a cura dell'ufficio polizia municipale, essere trasmesso entro giorni 5 dall'accertamento della violazione, all'ufficio commercio del Comune per l'adozione dei provvedimenti di competenza; in caso la contestazione sia riferita a occupazioni del suolo pubblico irregolari il verbale di accertamento dovrà essere trasmesso all'ufficio tributi per gli adempimenti di propria competenza.

5. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/81 ed il ricorso, viene individuata nel Sindaco.

6. L'Ordinanza ingiunzione o di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 del ricevimento del rapporto o del ricorso.

7. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.

ART. 42

Sanzioni pecuniarie ed accessorie

Ai sensi della L.R. n.5/2006 e successive modifiche:

1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'Art. 2 e all'Art.15 della L.R. n.5/2006 è punito con la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di **€. 2.500** ad un max. di **€. 15.000**;

2. Chiunque violi le disposizioni di cui all'Art. 26 della L.R. n.5/2006 è punito con la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di **€. 1.000** ad un max. di **€. 3.000**;

3. Chiunque violi le disposizioni di cui all'Art. 32 della L.R. n.5/2006 è punito con la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di **€. 100** ad un max. di **€. 1.000**;

In caso di recidiva di cui ai commi 2 e 3 gli importi sono raddoppiati.

1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'Art. 17 comma 2 lett.d) lett.e) della L.R. n.5/2006 decade dalla concessione del posteggio;

2. Chiunque violi le disposizioni di cui all'Art. 17 comma 4 della L.R. n.5/2006 è soggetto a sospensione immediata dell'attività abusiva di vendita ed è disposta la confisca delle attrezzature e delle merci;

Per tutto quanto non in contrasto con la Legge di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. n.114/98 e ss.mm.ii. e tutte le altre disposizioni vigenti di leggi statali.

ART. 43

Ulteriori Sanzioni

1. Sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 16 della L. 3/2003 le violazioni alle Ordinanze Sindacali o del Responsabile del Servizio competente in materia di commercio non contemplate dal presente Regolamento;

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si fa riferimento alle procedure previste dall'art. 17 della Legge 689/1981 ed al Regolamento Comunale adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55/2005.

ART. 44

Abrogazioni precedenti disposizioni

1 - Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.